



# COMUNE DI PALERMO

AVVOCATURA COMUNALE

PIAZZA MARINA N.39 – "PALAZZO ROSTAGNO"

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SINDACALE N° 01 DEL 28 GIU 2016

**OGGETTO:** Nomina dell'avv. Alexia Paolucci, quale domiciliatario della Amministrazione Comunale, per l'opposizione innanzi al Tribunale Civile di Viterbo, avverso l'ordinanza di assegnazione n. 865/15 del 16/03/2016 emessa in favore della società A. S.p. A..

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 118/AS DEL 20-09-2016

Determina nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

**Vista** l'Ordinanza di assegnazione con la quale il G.E. ha condannato l'Amministrazione Comunale al pagamento in favore della Società A. della somma complessiva di €. 15.728,50;

**Vista** l'autorizzazione ai sensi degli artt. 46 e 82 dello Statuto dell'Amministrazione n. 98 del 09.06.2016 dell'Avvocatura, per la promozione dell'opposizione innanzi al Tribunale Civile di Viterbo, avverso l'Ordinanza di Assegnazione n. 865/15 del 16 marzo 2016, emessa in favore della Società A. S.p.A.;

**Ritenuta** la necessità che l'Amministrazione – anche al fine di conseguire risparmio di spesa – nomini un avvocato domiciliatario in Viterbo, che può individuarsi nell'avv. Alexia Paolucci, con studio in Viterbo, *omissis*, come indicato con mail del 16.06.2016 dall'avvocato affidatario della pratica, avv. Eliana Benvegna;

**Visto** il curriculum vitae in formato europeo e aperto del suddetto legale, già acquisito dall'Ufficio ai fini di cui all'art.15, comma 1, del D.Lgs. n°33 del 2013;

**Considerato** che, ai fini della “attestazione” di cui all'art.53, comma 14 del D.Lgs. n.165 del 2001, il legale incaricato ha già provveduto, con esito positivo, alla “verifica della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”, con il Comune di Palermo, del suddetto professionista;

**Considerato** che la nomina che precede rientra nei “rapporti esclusi” – dalla specifica disciplina degli “incarichi esterni” – come previsto al paragrafo 6 lett. d) della circolare dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco n.10636 del 15.11.2010 (a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale), in quanto la prestazione nella specie richiesta non è qualificabile “*come servizio legale cui fa riferimento l'allegato 2B del D.lgs. n. 163 del 2000*”;

### PROPONE

di nominare, quale domiciliatario dell'Amministrazione Comunale nel giudizio di cui in premessa, innanzi al Tribunale Civile di Viterbo, l'avv. Alexia Paolucci, con studio in Viterbo *omissis*.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 31.12.2012 n°247 – e anche ai fini del perfezionamento del suddetto incarico – il compenso per le prestazioni professionali è pattuito tra le parti nella misura complessiva di € 1.000,00 inclusa IVA e CPA (come indicato dallo avvocato affidatario della pratica, avv. Eliana Benvegna, con mail del 17.06.2016), comprensiva anche di ogni eventuale spesa viva o forfettaria, che graverà sul capitolo 4794 dell'Avvocatura Comunale che presenta sufficienti risorse economiche, con l'obbligo per il nominando professionista, previsto dalla stessa disposizione di legge, di indicare i dati della propria polizza assicurativa.

Il perfezionamento del rapporto relativo al superiore incarico come pure l'efficacia del presente provvedimento dovrà rimanere subordinato alla formale accettazione del professionista nominando, da pervenire per iscritto all'Avvocatura Comunale entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la quale dovrà contenere espressamente la dichiarazione che l'ammontare dell'importo complessivo e onnicomprensivo sopra indicato, come pattuito, è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dell'incarico professionale all'importanza dell'opera richiesta – con espressa rinuncia, approvata specificamente ai sensi del comma 2 dell'art. 1341 Cod. Civ., ad ogni ulteriore compenso e al diritto ai rimborsi indicati dal comma 10 del citato art. 13 della L. 247/2012 – nonché

la dichiarazione dei dati della propria polizza assicurativa per coprire gli eventuali danni provocati al Comune di Palermo nell'esercizio della richiesta attività professionale.

Il suddetto atto di accettazione, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione del professionista nominando relativa all'eventuale "svolgimento di attività professionali" o "di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" di cui all'art.15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n°33 del 2013.

Successivamente al ricevimento di quanto sopra, l'Avvocatura provvederà con determinazione dirigenziale – di cui sarà data comunicazione al nominando professionista ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art.191 D.Lgs. n.267/00 – ad impegnare, per l'importo sopra indicato, la spesa relativa alle prestazioni professionali relative al conferendo incarico.

Palermo, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Carolina Corbari)

IL FUNZIONARIO LEGALE

(avv. Eliana Benvegna)

Palermo, li

28 GIU 2016

L'AVVOCATO CAPO  
(avv. Giulio Geraci)

**IL SINDACO**

Letta e condivisa la superiore relazione dell'Ufficio proponente;

Visto l'art. 13 1° comma L.R. 7/92;

Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;

Vista la circolare prot. n. 10636 del 15.11.2010 dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in narrativa,

Nominare l'avv. Alexia Paolucci, con studio in Viterbo, *omissis*, quale domiciliatario dell'Amministrazione, per la promozione dell'opposizione innanzi al Tribunale Civile di Viterbo avverso l'Ordinanza di Assegnazione n. 865/15 del 16 marzo 2016, emessa in favore della Società Aquilanti S.p.A..

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 31.12.2012 n°247 – e anche ai fini del perfezionamento del suddetto incarico – il compenso per le prestazioni professionali è pattuito tra le parti nella misura complessiva di € 1.000,00 inclusa IVA e CPA (come indicato dallo avvocato affidatario della pratica, avv. Eliana Benvegna, con mail del 17.06.2016), comprensiva anche di ogni eventuale spesa viva o forfettaria, che graverà sul capitolo 4794 dell'Avvocatura Comunale che presenta sufficienti risorse economiche, con l'obbligo per il nominando professionista, previsto dalla stessa disposizione di legge, di indicare i dati della propria polizza assicurativa.

Il perfezionamento del rapporto relativo al superiore incarico, come pure l'efficacia del presente provvedimento, rimane subordinato alla formale accettazione del professionista nominando, da pervenire per iscritto all'Avvocatura Comunale entro trenta giorni dalla ricezione del presente

provvedimento, la quale dovrà contenere espressamente la dichiarazione che l'ammontare dell'importo complessivo e onnicomprensivo sopra indicato, come pattuito, è ritenuto congruo in relazione alla tipologia dell'incarico professionale all'importanza dell'opera richiesta – con espressa rinuncia, approvata specificamente ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., ad ogni ulteriore compenso e al diritto ai rimborsi indicati dal comma 10 del citato art. 13 della L. 247/2012 – nonché la dichiarazione dei dati della propria polizza assicurativa per coprire gli eventuali danni provocati al Comune di Palermo nell'esercizio della richiesta attività professionale.

Il suddetto atto di accettazione, inoltre, dovrà contenere la dichiarazione del nominato professionista relativa all'eventuale "svolgimento di attività professionali" o "di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" di cui all'art.15, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n°33 del 2013.

Ricevuto tutto quanto sopra indicato e richiesto, l'Avvocatura provvederà con determinazione dirigenziale – di cui sarà data comunicazione al nominando professionista ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art.191 D.Lgs. n.267/00 – ad impegnare, per l'importo sopra indicato, la spesa relativa alle prestazioni professionali relative al conferendo incarico.

Nei limiti dell'incarico conferito con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e degli artt.7 e 10 del vigente regolamento interno dell'Ente sul "trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari", l'avv. è designato "responsabile del trattamento" dei dati relativi alla pratica in oggetto, di cui la stessa verrà in possesso per l'espletamento del medesimo incarico.

IL SINDACO  
(Prof. Avv. Leoluca Orlando)

